



F.I.G.C.

C.R. L.N.D. SICILIA



via Orazio Siino s.n.c. - 90010 Ficarazzi (PA)
tel. 091.6805309 fax 091.6808498/97
e-mail: sicilia.sgs@lnd.it
internet: www.lnd.it

ATTIVITA' GIOVANILE SUL TERRITORIO STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE n°41/sgs 09 dell'8 settembre 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. S.G.S.

ESTRATTO DAL COMUNICATO UFFICIALE n°4 del 23.07.2015

TESSERAMENTO NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI

DISPOSIZIONI GENERALI

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori devono risultare così tesserati:

1) "Piccoli Amici"

La tessera F.I.G.C. Piccoli Amici ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa **tra i 5 anni** anagraficamente compiuti **e gli 8 anni** non compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti a Scuole Calcio o a "Centri Calciistici di Base" ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla FIGC.

Può essere acquistata e vidimata presso lo **"Sportello Unico" costituito presso le Delegazioni Provinciali della LND**. Per il rilascio della Tessera FIGC Piccoli Amici deve essere consegnato, unitamente al cartellino bianco, l'apposito modulo di richiesta e il certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino da assicurare.

Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è possibile la sottoscrizione del tesseramento "Pulcini", purché per la stessa Società.

2) "Giovani":

CATEGORIE: PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI ED ALLIEVI"

"Tessera FIGC", con vincolo annuale per Pulcini ed Esordienti

prevista per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.

"Tessera FIGC", con vincolo annuale per Giovanissimi ed Allievi

prevista per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.

Il tesseramento “giovani” viene emesso dallo “Sportello Unico” presso le Delegazioni provinciali della LND

Le richieste di tesseramento dei calciatori “giovani” devono recare, insieme alla firma del calciatore, quella contestuale degli esercenti la potestà genitoriale.

Le Società devono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:

- certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;
- lettere di accompagnamento, da parte delle Società, corredate di tutti i dati necessari per una corretta identificazione dei giovani tesserati (attenendosi alle modalità previste dalla procedura on-line, oppure utilizzando i moduli reperibili presso i Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali LND).
- Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l’obbligo di ripresentare alla Delegazione Provinciale della LND la documentazione sopra indicata.
- Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria.

3) “GIOVANI DILETTANTI”

- I calciatori “Giovani”, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “Giovani Dilettanti”.

Il tesseramento “giovani dilettanti” viene emesso dallo “Sportello Unico” presso le Delegazioni provinciali della LND

4) “GIOVANI DI SERIE”

- I calciatori “giovani”, appartenenti a Società di Leghe Professionistiche, dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento di cui all’ art. 33 delle N.O.I.F..

Il tesseramento “giovani di serie” viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.

5) “GIOVANI” STRANIERI

- Per le modalità di tesseramento dei “Giovani Stranieri”, si rimanda a quanto stabilito in materia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si invita a prendere visione della nota riepilogativa “Trasferimenti Internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri”.

SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO

1) SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE DI COMPETENZA FIGC (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)

- **Art. 42/1/c delle NOIF:** Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione. La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l’eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l’eventuale adozione del provvedimento di revoca.

La richiesta stessa deve essere effettuata dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico e contestualmente alla Società per la quale il calciatore è tesserato.

La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico. **Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.**

2) SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI e/o DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI

- SVINCOLO PER RINUNCIA (Art. 107, comma 1, delle N.O.I.F.)

Così come disposto annualmente dalla FIGC, con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell'Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale, entro le date indicate nel C.U. FIGC n° 286/A del 26 maggio 2015 possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, presso i Comitati Regionali o le Delegazioni della LND territorialmente competenti e, nel caso di spedizioni a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da martedì 1 dicembre 2015 a giovedì 17 dicembre 2015 (ore 19.00)

(vale data del deposito o timbro postale di spedizione)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal giorno successivo alla scadenza dei termini suddetti.

- I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati.

- SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ (Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F.)

- (Comma 6) - I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie "PULCINI" ed "ESORDIENTI" hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.

- SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.)

- (Comma 7) – Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "giovani" delle categorie "Pulcini" ed "Esordienti" QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la Società Titolare del tesseramento.

- Le restanti categorie (giovanissimi ed allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell'Art. 111, comma 1, delle N.O.I.F.

- SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

- Il calciatore "giovane", vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere lo svincolo per inattività.

- A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza)

- La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO REGIONALE territorialmente competente.

– La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.

– L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.

Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata dall'assenso della Società d'appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.

- REVOCA DELLA TESSERA FIGC "PICCOLI AMICI"

I bambini/e della categoria "Piccoli Amici" che hanno la "Tesserata FIGC" (cartellino bianco) emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l'immediata revoca presentando allo "Sportello Unico" emittente una richiesta scritta utilizzando l'apposito modello.

ESTRATTO DAL C.U. n°1 DEL S.G.S. NAZIONALE

- CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI e GIOVANISSIMI

Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998), iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

Il nominativo dell'allenatore va comunicato entro l'inizio del campionato.

- TORNEI DI FASCIA B

I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND possono organizzare dei Tornei, per la fascia B delle categorie "Allievi" e "Giovanissimi", riservati alle seguenti fasce d'età:

- **per la categoria "Allievi"**: possono partecipare i calciatori che hanno compiuto il 14° anno di età, ma che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 15° anno di età.

- **per la categoria "Giovanissimi"**: possono partecipare i calciatori che hanno compiuto il 12° anno di età, ma che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 13° anno di età.

Per tali Tornei non sono previste finali nazionali.

6) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza.

Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013.

Vedi anche www.gazzettaufficiale.it

6.1. TUTELA MEDICO-SPORTIVA

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi **preventivamente** a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare competente.

a1) Attività non agonistica

Per ogni calciatore di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport.

In quest'ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all'atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

a2) Attività agonistica

Per ogni calciatore di età superiore ai 12 anni la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all'Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell'Albo Regionale.

Con le stesse modalità la società deve acquisire la certificazione dell'IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA dei giovani calciatori già tesserati che compiono il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva. **La Società è tenuta ad informare gli interessati circa tale disposizione.**

a3) Idoneità temporanea

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all'attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità.

a4) Inidoneità temporanea

Qualora, nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva, lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell'idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della idoneità sportiva.

Il ripristino dell'idoneità deve essere certificato dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.

a5) Inidoneità

Quando viene riscontrata una inidoneità all'attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi) non può essere tesserato e, se tesserato, non può svolgere l'attività sportiva.

Il giovane calciatore può ricorrere alla **Commissione di Appello Regionale** entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

In caso di mancato ricorso alla Commissione d'Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.

In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l'obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) la Segreteria Federale, la Lega professionistica di appartenenza, la Divisione competente, il Comitato Regionale o la Delegazione della LND territorialmente competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento.

Il Comitato Regionale - o la Delegazione della LND territorialmente competente - dovrà trasmettere tempestivamente la relativa documentazione al Settore Giovanile e Scolastico, che provvederà ad adempiere a quanto di propria competenza.

La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare.

2.6 Raduni e Provini per Giovani Calciatori

RADUNI GIOVANI CALCIATORI

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi".

Vengono considerati "Raduni di selezione", le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie "Esordienti" e "Pulcini", non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo "positivo", senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.

Per l'organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):

- per le società professionistiche
- per le società dilettantistiche

MASSIMO 1 RADUNO
MASSIMO 4 RADUNI

PER PROVINCIA
PER STAGIONE SPORTIVA

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

a) se il raduno è organizzato "in proprio" dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un'altra consorella (in quest'ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);

b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell'organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co-interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società.

c) categorie e classi d'età interessate, indicando per ciascuna l'elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al raduno.

d) sede del raduno, con indicazione dell'impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società richiedente;

e) la data e l'orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;

f) modalità dei svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 40' ciascuno).

g) il nominativo del medico presente durante il raduno.

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario "nulla osta" rilasciato dalla società di appartenenza.

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.

I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l'espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.

PROVINI PRESSO LE SOCIETÀ (giovani calciatori sottoposti a prova)

Vengono considerati "Provinci", le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per "sottoporlo a prova", prevedendo l'inserimento in un proprio gruppo-squadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

1) le società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti ed i 16 anni, previo rilascio di regolare "nulla osta" da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;

2) soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a "prova" giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Scuola di Calcio";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;
- presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull'inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

- Le società che intendono "sottoporre a prova" un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all'inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2015) in base ai requisiti sopraindicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;

- il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione di un comunicato ufficiale nazionale;

- nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende "provare" giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della "prova" senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;

- alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno "sottoposto a prova", suddivisi per fascia d'età e gruppo-squadra;

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei nazionali della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all'inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

2. ATTIVITA' AGONISTICA

A seguito di quanto pubblicato con C.U. n°13/sgs 05 del 31 luglio 2015, "Revoca riconoscimento Scuola di Calcio Qualificata" (comunicazione da parte del S.G.S. Nazionale in data 30 luglio 2015), si precisa che, su istanza di verifica da parte delle società interessate e da una richiesta di precisazione inoltrata da questo Ufficio presso gli Uffici della Segreteria Nazionale S.G.S., con risposta in data 3 settembre 2015, è stato chiarito che le sottoelencate società hanno, comunque, ottenuto il titolo di Scuola di Calcio Riconosciuta:

Messina

1. Asd Sporting Taormina

Ragusa

1. Asd Game Sport Ragusa

Il punteggio acquisito (aggiungendo punti 10 per la Scuola di Calcio Riconosciuta) delle società è di

Game Sport Ragusa	punti 72
Sporting Taormina	punti 48

Per tutto quanto sopra esposto, in considerazione che i ripescaggi sono stati effettuati e si è proceduto alla formazione dei gironi;
che la società Game Sport RG per il punteggio ottenuto, ha acquisito il diritto ad essere inserita nell'organigramma;
per tutto quanto sopra esposto
si decide di inserire la società GAME SPORT nel girone E del Campionato Regionale Allievi.

2.1. MODIFICA COMPOSIZIONE GIRONE

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI – Girone E

Per quanto sopra esposto, in considerazione che nel Girone E è stata inserita la società Game Sport, si è deciso, per una migliore distribuzione geografica, di far transitare la società Gattopardo Palma nel Girone D, considerato che la posizione geografica risulta particolarmente disagiata.

2.2. CAMPIONATO REGIONALE FASCIA B – stagione sportiva 2015/2016

A partire da lunedì 17 AGOSTO 2015 fino a lunedì 21 SETTEMBRE 2015 ore 17,00, saranno aperte le sigle per le iscrizioni ai Campionati Regionali di Fascia B.

Le società sono tenute attraverso la propria area società, a dematerializzare la documentazione richiesta per l'iscrizione ed inoltrare, via mail o fax, il bonifico attestante sia il pagamento delle tasse di iscrizione che l'avvenuto azzeramento dell'eventuale saldo passivo.

REGOLAMENTO e DIRITTI DI CLASSIFICA

Il Torneo si disputerà con gare di andata e ritorno. Tutte le squadre partecipanti si intenderanno in classifica e pertanto parteciperanno sia alla Classifica Tecnica che a quella Disciplina.

Le gare avranno svolgimento nelle giornate di sabato, domenica e lunedì.

Al termine delle normali gare di campionato la prima classificata di ogni girone, acquisirà il diritto a partecipare al Campionato Regionale di Fascia A della stagione sportiva successiva **(non sussistendo motivi preclusivi e previa richiesta di iscrizione effettuata entro i termini stabiliti dal C.R.)** a meno che non sia già inserita in quell'organico.

In questo caso acquisirà il diritto la seconda o le eventuali successive classificate.

Per quanto riguarda la partecipazione delle stesse società ai Campionati Provinciali si intendono regolarmente in classifica. Se la stessa dovesse vincere entrambi i Campionati si intenderà iscritta al Campionato Regionale di Fascia A solo una squadra, cioè la vincente del Campionato Provinciale e si procederà allo scorrimento della classifica per quanto riguarda il Campionato Regionale di Fascia B.

Per tali Tornei non sono previste finali nazionali.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ORARIO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale, a partire dal 24 agosto 2015 resteranno aperti al pubblico nei seguenti giorni:

	MATTINA	POMERIGGIO
Lunedì	10.00 – 13.00	CHIUSI
Martedì	10.00 – 12.00	15.00 – 17.00
Mercoledì	10.00 – 12.00	15.00 – 17.00
Giovedì	10.00 – 12.00	CHIUSI
Venerdì	10.00 – 13.00	15.00 – 17.00
Sabato	CHIUSURA TOTALE	

3.1. SEGRETERIA

3.1.1. NUOVA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ATTIVITA' GIOVANILE S.G.S.

A partire dal 25 maggio 2015 è stata attivata una nuova casella di posta elettronica per l'ATTIVITÀ GIOVANILE REGIONALE S.G.S.

sicilia.sgs@Ind.it

la stessa dal 1° luglio 2015 andrà a sostituire definitivamente la casella di posta elettronica sicilia.sgs@figc.it

le Delegazioni Provinciali comunicheranno – attraverso i propri comunicati - alle società periferiche la nuova casella di posta elettronica.

3.1.2. DEROGA ART.34 c.1 N.O.I.F. – Campionato Allievi stagione sportiva 2015/2016

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha preso atto che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. ha rinnovato il proprio nulla-osta per la stagione sportiva 2015/2016 alla estensione della deroga dell'art.34 c.1 delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato Allievi.

3.1.3. DATE INIZIO CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 -

Allievi e Giovanissimi Regionali

Domenica 27 Settembre 2015

Allievi e Giovanissimi Regionali Fascia B

Domenica 11 Ottobre 2015

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia l'8 settembre 2015

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI